



Città di Pachino

Provincia di Siracusa



[Allegato "A"]

Disciplinare di regolamentazione della ZTL Marzamemi – Comune di Pachino

Art. 1 - Definizioni

Si intende per:

a) Zona a Traffico Limitato (di seguito abbreviata ZTL): l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitate a ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli (art. 3 c.1 n.54 del D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 Nuovo Codice della Strada);

b) Dichiarazione Sostitutiva di Certificazioni (Autocertificazione): dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

c) Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà: dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato concernente stati, fatti o qualità personali (non compresi tra quelli previsti per l'autocertificazione), anche se relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell'interessato stesso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

d) Permesso (Pass) – Autorizzazione in deroga temporanea o permanente al divieto di transito e/o sosta in Z.T.L.

e) Contrassegno – Documento da esporre nel veicolo, valido per l'attivazione del Permesso.

f) Residente – Persona che ha dimora anagrafica all'interno della ZTL o in altra strada altrimenti inaccessibile se non attraverso le strade facenti parte delle ZTL di Marzamemi - Comune di Pachino.

g) Domiciliato – Persona che usufruisce di locali ad uso abitazione (unità abitativa autonoma). Il diritto al permesso si acquisisce producendo il contratto di affitto o il contratto di comodato d'uso gratuito, regolarmente registrati;

h) Convivente – Persona che coabita con altra nella stessa unità immobiliare. Il diritto al permesso si acquisisce producendo autocertificazione di inizio convivenza e dichiarazione di aver presentato denuncia all'ufficio Tributi;

i) Nucleo Abitativo – Gruppo di persone che coabitano nella medesima unità abitativa autonoma, pur non appartenendo al medesimo nucleo familiare;

l) Sosta breve – Sosta del veicolo per 15 minuti.

Art. 2 - Finalità ed ambiti di applicazione

1. Il presente Disciplinare regola il rilascio dei permessi per l'accesso dei veicoli nei settori della zona a traffico limitato, delle aree pedonali e delle aree assoggettate al controllo delle telecamere e/o dei dissuasori mobili retrattili, opportunamente individuati e delimitati con delibera di giunta comunale, a tutela della prevalenza pedonale, della qualità ambientale e dei luoghi di valore storico-artistico.

2. Ai fini dell'applicazione del presente Disciplinare, sono considerati equipollenti alla proprietà del veicolo:

a) il possesso in forza di contratto (*di leasing, di noleggio, anche a lungo termine, di usufrutto*)

b) il possesso di veicolo aziendale, affidato in uso esclusivo all'avente diritto al permesso dalla ditta o ente da cui dipende, nel numero massimo di uno, anche se già titolare di altri contrassegni per veicoli di proprietà.

c) la disponibilità di un veicolo appartenente ad un parente fino al secondo grado in linea collaterale (compreso il coniuge non separato), affidato in uso esclusivo, a condizione che il richiedente non sia proprietario di altri autoveicoli o non sia titolare di altri permessi.

3. I motoveicoli e i ciclomotori, così come definiti dagli artt. 52 e 53 del Codice della Strada (*decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285*), sono equiparati, ai fini dell'applicazione del presente Disciplinare, agli autoveicoli.

4. I veicoli a trazione animale ed i velocipedi (biciclette), così come definiti dagli articoli 49 e 50 del Codice della Strada (*decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285*), sono autorizzati a transitare nella ZTL senza rilascio di alcun permesso. Ai conduttori di animali e/o di veicoli a trazione animale, è fatto obbligo di provvedere personalmente alla rimozione immediata ed al ripristino delle ordinarie condizioni di igiene e pulizia della strada ovvero dell'area interessata, in presenza di qualsivoglia escrezione al suolo da parte dell'animale condotto. I trasgressori saranno sanzionati e a termini di legge e l'ente provvederà al recupero coattivo delle eventuali spese sostenute per il ripristino dei luoghi.

Art. 3 - Condizioni e modalità di accesso e sosta

1. L'accesso alle Zone a Traffico Limitato e nelle strade sottoposte a divieto di transito ai veicoli non adibiti a trasporto di persone, è consentito unicamente ai soggetti ed ai veicoli muniti di apposito permesso (Pass).

2. Il permesso non dà diritto di riserva del posto auto sulla pubblica via.

3. Il transito e la sosta in ZTL ai titolari di contrassegno, sono consentiti unicamente in conformità alla segnaletica verticale ed orizzontale vigente all'interno della stessa.

4. L'accesso all'interno della ZTL, in ordine alle modalità di controllo operative nel periodo di attività della stessa, è consentito unicamente ai soggetti ed ai veicoli muniti di apposito permesso (Pass).

5. Il permesso di norma è correlato ai veicoli in corrispondenza del numero di targa ad eccezione del contrassegno invalidi che è nominale. Per alcune tipologie di permesso all'avente diritto potrà essere rilasciato un contrassegno da utilizzare su più veicoli le cui targhe (max due) dovranno essere comunicate all'atto della richiesta del contrassegno stesso.

6. Per alcune categorie di permesso il transito può essere vincolato al rispetto di percorsi obbligati e della sosta solo in alcune vie, sempre in conformità di segnaletica.

7. Il rilascio del contrassegno è subordinato al pagamento di una tariffa, salvo che non sia stabilito diversamente per casi particolari (gratuità, pagamento sole spese amministrative, ecc...).

8. Nelle Zone a Traffico Limitato, di norma, non è consentita la sosta. La sosta autorizzata in deroga temporanea per particolari esigenze (es:Carico e Scarico, trasloco ecc.) deve avvenire negli spazi consentiti e nelle ore consentite. I possessori di qualsiasi tipologia di permesso, nelle sole fasce orarie durante le quali non è vigente la limitazione alla circolazione, possono sostare, all'interno della ZTL con l'obbligo del disco orario se richiesto dalla segnaletica.

9. Per determinate particolari categorie di veicoli autorizzati all'accesso, altrimenti riconoscibili (ambulanze, taxi, autobus, veicoli di Forze di Polizia, delle Amministrazioni pubbliche, di Enti pubblici o esercenti funzioni pubbliche, ecc.), non è previsto il rilascio di contrassegno. Nella ZTL assoggettata al controllo dell'accesso mediante telecamere, le targhe dei veicoli sopra menzionati potranno essere inserite nella lista bianca del programma di rilevamento dei veicoli in transito tranne i casi in cui l'ordinanza ne vieti espressamente l'accesso.

10. Le operazioni di carico/scarico richiesti da privati da attuarsi all'interno della ZTL, allorché attiva, sono ammesse unicamente negli stalli appositamente adibiti a tale scopo, dalle ore 18,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni.

Sono esentati i medici in visita domiciliare urgente a pazienti residenti all'interno della ZTL.

Art. 4 - Modalità di rilascio e rinnovo del contrassegno

1. Per il rilascio dei contrassegni, gli aventi diritto dovranno presentare, agli uffici preposti, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il possesso dei requisiti previsti dal presente dispositivo, in carta semplice, secondo la modulistica predisposta dagli stessi uffici competenti al rilascio.

2. Tutti i documenti richiesti a corredo di istanza possono essere autocertificati qualora rientrino nell'elenco dei documenti autocertificabili ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. In alternativa, gli stessi documenti possono essere presentati in copia fotostatica.

3. Ogni tipo di contrassegno consente modalità differenti di accesso, transito e sosta, come previsto dalle specifiche Ordinanze di "Disciplina della circolazione nelle ZTL".

4. Eventuali richieste di rilascio di contrassegno non rientranti nell'elenco delle categorie previste dal presente Disciplinare, dovranno essere sottoposte al vaglio del Comando della Polizia Locale. Nel caso di esito favorevole il contrassegno potrà essere rilasciato, previa autorizzazione scritta del Comandante della Polizia Locale e/o suo delegato. Alla fine di ogni anno le tipologie di permesso accordate in deroga, costituiranno proposta di provvedimento deliberativo Giunta di modifica e integrazione del presente Disciplinare.

5. Su ogni contrassegno possono essere inseriti al massimo 2 numeri di targa.
6. Sul retro del contrassegno sono riportate le avvertenze e la data del rilascio.
7. L'Ufficio provvede alla verifica periodica della permanenza dei requisiti che hanno generato il rilascio dei contrassegni, disabilitando d'ufficio i permessi intestati a persone non più in possesso dei requisiti medesimi. Nessuna comunicazione è dovuta ai titolari in caso di cancellazione.
8. Ogni contrassegno, ad eccezione di quelli per disabili, è valido per l'anno solare di riferimento e viene prorogato annualmente dietro presentazione delle attestazioni di cui al precedente comma 2 e di atto notorio attestante il perdurare delle condizioni che hanno dato luogo al rilascio. Nell'ipotesi di perdita dei requisiti o di omesso pagamento entro la data di scadenza i numeri di targa del contrassegno verranno cancellati dall'archivio con obbligo, da parte dell'intestatario, di immediata restituzione del documento.
9. Il titolare del contrassegno è tenuto ad effettuare il pagamento di norma entro il 30 Giugno dell'anno di riferimento, secondo le modalità in esso riportati.
10. Trascorso il termine indicato, il titolare potrà ottenere il rinnovo annuale dello stesso effettuando, in qualsiasi momento successivo, il pagamento dell'intero ammontare della tariffa annua stabilita, il versamento delle spese di procedimento, perdendo tuttavia il diritto di far valere la retroattività di validità del permesso medesimo;

Art. 5 - Modifiche o sostituzioni di contrassegno in corso di validità

1. Eventuali modifiche e/o cambi di targa sui contrassegni durante l'anno di validità sono da richiedere mediante la compilazione dell'apposita modulistica, previa restituzione del contrassegno da sostituire e presentazione della carta di circolazione con i nuovi dati da aggiornare.
2. Nel caso di necessità di sostituzione del veicolo munito di contrassegno con un altro per indisponibilità dello stesso causa danneggiamento, ricovero in officina meccanica ecc.. è possibile richiedere il rilascio di un permesso temporaneo mediante la compilazione dell'apposita modulistica, previa consegna del contrassegno in dotazione che sarà restituito alla scadenza di quello temporaneo o alla consegna dello stesso se in anticipo rispetto alla data di scadenza.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 precedenti, la richiesta può essere effettuata anche via fax o posta elettronica certificata alla Polizia Locale, con obbligo di presentarsi entro le 48 ore successive.
4. In caso di deterioramento, che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche, il titolare è tenuto a restituire il contrassegno all'ufficio competente e a richiederne il duplicato mediante la compilazione dell'apposita modulistica.
5. Il rilascio di duplicato o nuovo contrassegno a seguito di modifica o sostituzione veicolo, è soggetto alla consegna del contrassegno precedentemente rilasciato, alla presentazione di carta di circolazione in caso di sostituzione del veicolo e in tutti i casi al pagamento dei diritti di segreteria, se dovuti.
6. E' assolutamente vietato qualsiasi tipo di riproduzione e, comunque, di esposizione di contrassegni non originali o contraffatti.

Art. 6 - Utilizzo del permesso

1. Il permesso è valido mediante esposizione del contrassegno all'interno dell'abitacolo del veicolo, sul parabrezza o sul cruscotto, in modo da renderlo ben visibile dall'esterno e immediatamente identificabile dagli addetti al controllo.
2. In tutti i casi di permesso soggetto a limitazione oraria della sosta, vi è l'obbligo di esporre il disco orario, con indicazione chiara dell'ora di inizio sosta, all'interno dell'abitacolo del veicolo, sul parabrezza o sul cruscotto, in modo da renderlo visibile dall'esterno e immediatamente identificabile dagli addetti al controllo.
3. Sono esentati dall'esposizione del contrassegno i titolari di permesso per i veicoli che non consentono la chiusura a chiave dell'abitacolo (es. motocicli, ciclomotori ecc...) ed i titolari di permesso di solo transito.
4. In tutti i casi in cui non è imposto l'obbligo di esposizione del contrassegno, lo stesso deve essere in ogni caso esibito a richiesta degli agenti addetti al controllo.
5. I titolari del permesso sono tenuti al rigoroso rispetto delle prescrizioni trascritte nel contrassegno.
6. Il contrassegno non avrà alcuna validità se esposto su altri veicoli diversi da quelli autorizzati.
7. I contrassegni decaduti (cui il titolare abbia perso diritto) devono essere riconsegnati all'ufficio.

Art. 7 - Furto o smarrimento del contrassegno

1. In caso di furto o smarrimento, il titolare o l'assegnatario del contrassegno o della tessera/radiocomando dovrà presentare, per il rilascio del duplicato, denuncia presso il Comando della Polizia Locale
2. In ogni caso, anche senza l'interesse al duplicato, il titolare o l'assegnatario saranno tenuti a comunicare il furto o lo smarrimento presso il Comando della Polizia Locale o ad altra Autorità di Pubblica Sicurezza e

all'Ufficio Comunale preposto al rilascio, perché provveda all'immediata disattivazione della precedente autorizzazione.

Articolo 8 - Ipotesi di accesso

1. Sussistono quattro ipotesi per l'accesso di veicoli nella ZTL come sotto elencati:

- a) Permesso con Contrassegni permanenti;
- b) Permesso con Contrassegni temporanei;
- c) Accesso momentaneo con successiva Regolarizzazione;
- d) Libero Accesso;

Articolo 9 - CONTRASSEGNI PERMANENTI – Generalità

1. Sono contrassegni **permanenti** quelli aventi una validità annuale, con scadenza comunque al 31 dicembre dell'anno di rilascio, rinnovabili anche con comunicazione fax o posta elettronica certificata se accompagnati dalla prescritta documentazione, o attraverso richiesta scritta, previa verifica della persistenza dei requisiti richiesti. Fanno eccezione i contrassegni per disabili disciplinati dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (art. 381 DPR 16.12.1992, n. 495).

Articolo 10 - Titolare di posto auto in area privata all'interno della ZTL

Finalità:

1. Transito autorizzato nella sola zona indicata sul contrassegno per raggiungere l'area privata, ovvero il vano di rimessa nel quale ricoverare il veicolo, preclusa ogni possibilità di sosta sulla pubblica via.
2. E' concessa la possibilità di utilizzo dello stesso posto auto, a rotazione, per un massimo di 2 (due) veicoli, di proprietà del titolare o di componenti il nucleo abitativo del titolare del ricovero.

Requisiti:

Per richiedere il permesso è necessario:

- a) Essere residenti in località Marzamemi, Frazione del Comune di Pachino (SR);
- b) Avere la disponibilità di un'area privata, ovvero un vano di rimessa nel quale ricoverare il veicolo. La superficie disponibile per la sosta deve essere di m. 1,00 x 2,00 per ciclomotori o motocicli e di m. 2,00 x 5,00 per autoveicoli.

Istanza e Procedimento:

1. Nel caso di vani adibiti a rimessa e di aree private, l'interessato deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti la effettiva disponibilità (proprietà, locazione o comodato d'uso) del posto auto, allegando anche la planimetria con la localizzazione toponomastica del posto auto, sottoscritta, nel caso di spazi comuni, dall'amministratore dello stabile o da tutti gli altri, ovvero i terzi aventi titolo. L'ufficio rilascerà un contrassegno per ogni posto auto disponibile.
2. Nel caso di garage ad uso pubblico con possibilità di abbonamento mensile o annuale i contrassegni vengono rilasciati al titolare del garage. Il titolare del garage deve trasmettere all'Ufficio entro il 31 gennaio di ogni anno, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti il numero dei posti auto disponibili e l'elenco degli abbonati con l'indicazione dei dati anagrafici e del numero di targa degli autoveicoli dagli stessi utilizzati. Il titolare deve altresì fornire tempestiva comunicazione dell'attivazione, cessazione, sospensione degli abbonamenti indicando i dati dei precedenti e nuovi utilizzatori.
3. Il titolare del garage ad uso pubblico può inoltre consentire la sosta oraria dei clienti, mediante applicazione di tariffa, utilizzando appositi contrassegni temporanei secondo le modalità previste dal successivo **art. 13**.

Articolo 11 - Titolari di posto auto sito in zone particolari di confine con la ZTL

Finalità:

1. Consentire il transito ai possessori di posto auto in area privata nelle strade altrimenti inaccessibili, se non attraverso le strade facenti parte delle ZTL del Comune di Pachino – Frazione di Marzamemi.

Requisiti:

1. Possesso di un posto auto nelle strade individuate nell'Ordinanza Dirigenziale relativa alla "Disciplina della Zona a Traffico Limitato" quali inaccessibili con la normale viabilità.

Istanza e Procedimento:

1. I residenti, i domiciliati, gli operatori commerciali ed i liberi professionisti che abitano o hanno sede della propria attività nelle vie considerate limitrofe alla ZTL, come individuate nell'Ordinanza Dirigenziale vigente relativa alla "Disciplina della Zona a Traffico Limitato", quali inaccessibili con la normale viabilità, possono

richiedere il permesso di transito alle stesse condizioni previste dal presente regolamento per i titolari di posto auto in area privata all'interno della ZTL.

Articolo 12 - Residenti anagrafici in ZTL privi di posto auto in area privata

Finalità:

1. Transito nella sola zona indicata nel contrassegno per raggiungere il luogo di abitazione con possibilità di sosta breve (15 minuti con obbligo di esposizione disco orario) sulla pubblica via durante le ore di vigenza della ZTL.
2. Il contrassegno non dà diritto alla riserva del posto auto, bensì consente di fruire degli spazi di sosta indicati nel contrassegno stesso e realizzati su area pubblica fuori dalla ZTL, fino ad esaurimento della disponibilità, nelle sole fasce orarie nelle quali è vigente la limitazione alla circolazione, nel rispetto delle norme del Codice della Strada ove permesso dalla segnaletica stradale.
3. E' concessa la possibilità di utilizzo del contrassegno nelle aree di parcheggio a rotazione per un massimo di 2 (due) veicoli, di proprietà del titolare o dei componenti il nucleo abitativo del titolare del ricovero.

Requisiti:

Per richiedere il permesso è necessario:

- a) essere residenti all'interno della ZTL;
- b) non avere la disponibilità di un posto riservato nel quale ricoverare il veicolo.

Istanza e Procedimento:

1. L'interessato deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti:
 - a) la residenza e la composizione del nucleo abitativo;
 - b) la indisponibilità di un posto auto in un garage privato o ad uso pubblico all'interno della ZTL;
 - c) la indisponibilità di un posto auto in area privata o ad uso pubblico destinata a parcheggio all'interno della ZTL;
 - d) la disponibilità dell'autoveicolo utilizzato da sé stesso in modo esclusivo e/o dai componenti del nucleo abitativo;
 - e) la targa dell'eventuale secondo veicolo da inserire nel contrassegno per la rotazione sul posto auto fuori dalla ZTL;
 - f) di non essere in possesso di altri contrassegni rilasciati a sé o ad altri componenti del nucleo abitativo.
2. Gli spazi individuati all'esterno della ZTL possono essere a titolo gratuito od oneroso.
3. L'Ufficio rilascia un solo contrassegno per ogni nucleo abitativo.
4. Per la sosta breve dei residenti anagrafici in ZTL privi di posto auto in area privata, l'Ufficio può rilasciare un ulteriore contrassegno per ogni nucleo abitativo. Il numero complessivo di contrassegni rilasciati per lo stesso nucleo abitativo non può, in ogni caso, essere superiore al numero dei componenti titolari di patente di guida. Nel caso in cui nessun componente sia titolare di patente di guida in corso di validità, potrà essere rilasciato un solo contrassegno.

Articolo 13 - CONTRASSEGNI TEMPORANEI – Generalità

1. Sono contrassegni **temporanei** quelli con validità massima di 10 (dieci) ore.
2. Sono considerati contrassegni **temporanei** anche quelli aventi una validità da 1 (uno) a 30 (trenta) giorni, previo pagamento delle spese amministrative e di una tariffa giornaliera o delle sole spese amministrative se il veicolo sosta in area privata.
L'accesso alla ZTL sarà in tal caso vincolato al varco o ai varchi indicati nel contrassegno.
3. Sono inoltre considerati contrassegni **temporanei** anche quelli aventi una validità superiore a un mese e comunque con scadenza massima al 30 Settembre dell'anno di rilascio del permesso. Tali contrassegni sono rilasciati solamente se correlati ad un'autorizzazione, concessione o D.I.A. di occupazione suolo pubblico con area di cantiere o area privata ricettiva anche del veicolo, al costo delle sole spese amministrative. Per la stessa area di cantiere potranno essere rilasciati permesso anche alle ditte fornitrici di servizi attinenti al cantiere (es.: falegnami, elettricisti, idraulici, ecc...) a condizione che la richiesta sia presentata dal titolare della concessione/autorizzazione, con indicato il periodo dell'intervento per ogni singola ditta. I veicoli devono essere intestati alle ditte e l'accesso alla ZTL sarà, in tal caso, vincolato al varco o ai varchi indicati nel contrassegno.

Modalità e termini di Rilascio:

1. I predetti contrassegni temporanei di cui all'art.13, sono rilasciati entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal deposito protocollato della istanza di richiesta.

2. I contrassegni **temporanei** con validità massima di 10 (dieci) ore, quelli riferiti al solo transito e quelli riferiti ad operazioni di trasloco per una durata massima di 3 (tre) giorni possono essere rilasciati all'atto della richiesta, ad eccezione dei casi in cui è richiesto nulla osta da parte della Polizia Locale.
3. I contrassegni **temporanei** non vengono rilasciati per la zona interessata dal mercato settimanale nella giornata di svolgimento dello stesso, dalle ore 6,00 alle ore 14,00, o da altre manifestazioni od eventi che si svolgono all'interno delle ZTL.
4. I contrassegni **temporanei** non sono rinnovabili. In caso di necessità deve essere presentata una nuova richiesta.
5. Per situazioni non previste dal presente Disciplinare possono essere rilasciati permessi **temporanei**, previo nulla osta della Polizia Locale o direttamente dal Comando stesso di Polizia Locale.
6. Il Dirigente Comandante della Polizia Locale definisce, con apposita determina, la modulistica ed i relativi contrassegni.

Articolo 14 - Autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t:

Finalità:

1. Transito nella sola zona indicata nel contrassegno per raggiungere il luogo dove effettuare gli interventi urgenti e/o continuativi di manutenzione con possibilità di sosta sulla pubblica via durante il periodo di vigenza della ZTL. Il contrassegno non dà diritto alla riserva del posto auto.

Requisiti:

2. Per richiedere il permesso è necessario:

- a) essere iscritti agli albi professionali o d'impresa;
- b) avere titolo all'esecuzione di lavori all'interno delle ZTL o APU.

Istanza e Procedimento:

3. L'interessato deve produrre al Settore Polizia Municipale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi e le necessità operative all'interno della ZTL/APU. Verificata la sussistenza dei requisiti, i contrassegni vengono rilasciati con nulla osta del Settore Manutenzioni (valutazione di impatto sulle superfici carrabili per massa a pieno carico e sagome) per il tempo strettamente necessario all'attività da svolgere e fino ad un massimo di 6 (sei) mesi per: carico/scarico merci su richiesta documentata degli interessati e/o accesso a cantieri edili o stradali in corso d'opera, regolarmente autorizzati, con spazi di sosta all'interno del cantiere o su suolo pubblico, se muniti di regolare autorizzazione all'occupazione dello stesso.
- c. I diritti di segreteria, comprensivi di spese per la gestione del procedimento, ammontano ad € 30,00 per il rilascio e ulteriori € 30,00 per ogni mese di validità.

Articolo 15 - Società, Imprese, artigiani ed assimilati per interventi di manutenzione urgente

Finalità:

1. Transito nella sola zona indicata nel contrassegno per raggiungere il luogo dove effettuare gli interventi urgenti di manutenzione con possibilità di sosta sulla pubblica via durante le ore di vigenza della ZTL: Società di telefonia mobile e fissa – Poste e Telegrafi – Gestore dell'Energia Elettrica, nonché ditte in appalto previa comunicazione scritta da parte dell'Ente appaltatore; Il contrassegno non dà diritto alla riserva del posto auto.

Requisiti:

Per richiedere il permesso è necessario:

- a) essere iscritti agli albi professionali o d'impresa;
- b) non avere la disponibilità di un posto riservato nel quale ricoverare il veicolo;
- c) avere titolo all'esecuzione di lavori all'interno delle ZTL o APU.

Istanza e Procedimento:

1. Le Società, Imprese, artigiani ed assimilati che svolgono interventi di manutenzione urgente all'interno delle ZTL/APU, potranno rivolgersi direttamente all'Ufficio per il rilascio di apposito permesso temporaneo, compilando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'esigenza di operare interventi di manutenzione urgente, oltre quanto previsto dall'**art. 13**.
2. Non potrà essere assegnato più di un contrassegno per le Imprese individuali con inseriti un massimo di due numeri di targa di autoveicoli utilizzati in base alle esigenze operative dell'impresa.

Articolo 16

Operatori commerciali titolari di attività economiche site all'interno delle ZTL/APU.

Finalità:

1. Transito nella sola zona indicata nel contrassegno per raggiungere il luogo dove effettuare rifornimenti urgenti con possibilità di sosta breve sulla pubblica via durante le ore di vigenza della ZTL.
Il contrassegno non dà diritto alla riserva del posto auto, bensì consente di fruire degli spazi di sosta indicati nel contrassegno o nelle autorizzazioni per l'Occupazione Suolo e Aree Pubbliche in base alle esigenze operative dell'attività economica.

Requisiti:

Per richiedere il permesso è necessario:

- a) essere titolari di attività economica commerciale all'interno della ZTL;
- b) non avere la disponibilità di un posto riservato nel quale ricoverare il veicolo;
- c) non avere possibilità di rifornimento da strade non comprese nelle ZTL.

Domanda e Procedimento:

- 1. Questo tipo di contrassegno è rilasciabile esclusivamente ad operatori commerciali per effettuare il rifornimento urgente di merci nelle ore in cui non è consentito.
- 2. L'interessato deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesta, la titolarità dell'attività economica, l'esigenza di effettuare con urgenza l'approvvigionamento di merci, eventualmente allegando idonea documentazione.
- 3. Per ogni attività economica può essere rilasciato un solo contrassegno avente validità per il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni.

Articolo 17 - Operatori di attività economiche con esigenze particolari o di interesse pubblico

Finalità:

Transito nella sola zona indicata nel contrassegno per necessità operative urgenti con possibilità di sosta breve sulla pubblica via durante le ore di vigenza della ZTL.
Il contrassegno non dà diritto alla riserva del posto auto, bensì consente di fruire degli spazi di sosta indicati nel contrassegno o nelle autorizzazioni per l'Occupazione Suolo e Aree Pubbliche in base alle esigenze operative dell'attività economica, limitatamente al periodo orario concesso.

Requisiti:

Per richiedere il permesso è necessario:

- a) possedere la sede della propria attività economica all'interno della ZTL (per le sole aziende di consegna e trasporto non è necessario tale requisito);
- b) non avere la disponibilità di un posto riservato nel quale ricoverare il veicolo;
- c) attestare le necessità operative urgenti e/o continuative all'interno della ZTL.

Istanza e Procedimento:

- 1. Questo tipo di contrassegno è rilasciabile a: Case di riposo, Imprese Funebri, Trasporto di materiali preziosi, Trasporto armi o materiale esplosivo, Trasporto medicinali urgenti, Azienda Sanitaria Locale, Aziende di servizio pubblico o concessionarie di servizio pubblico munite di scritte o stemmi che li rendano identificabili, Pubbliche Amministrazioni, Filiali di banche con sede all'interno della ZTL, Corrieri espresso per consegne urgenti, Trasporto materiali deperibili.
- 2. L'interessato deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le necessità operative urgenti e/o continuative all'interno della ZTL, eventualmente allegando idonea documentazione in relazione alle esigenze di sicurezza, di integrità delle merci, dei disagi particolari nello svolgimento dell'attività, ecc.
- 3. Vista la sussistenza dei requisiti, l'Ufficio rilascia un contrassegno avente validità per l'anno solare in corso all'atto della richiesta sul quale potranno essere registrati massimo due numeri di targa.
- 4. Gli operatori, per mantenere la validità dei contrassegni rilasciati, devono comunicare annualmente entro il 31 gennaio, all'ufficio preposto, l'elenco con le targhe dei rispettivi veicoli e devono fornire tempestiva comunicazione di ogni modifica indicando i dati dei precedenti e nuovi utilizzatori, incluso il pagamento dei diritti di Segreteria, altri oneri se dovuti.
- 5. Operatori economico-commerciali di oggetti preziosi:
 - a) I titolari di negozi di oggetti preziosi situati all'interno delle zone a traffico limitato possono segnalare all'Ufficio di Polizia Locale l'accesso del veicolo di rappresentanti di oggetti preziosi, che ha necessità di raggiungere il negozio durante gli orari di apertura degli stessi.
 - b) La compilazione del contrassegno momentaneo compete al titolare che è tenuto ad annotare targa del veicolo, ora e data di arrivo, nonché ad apporre il proprio timbro annullandolo mediante firma.
 - c) Una copia del contrassegno deve essere esposta sul veicolo stesso e successivamente trattenuta dal titolare; la seconda deve essere consegnata alla Polizia Locale entro le 48 ore successive all'accesso, anche tramite fax o posta certificata elettronica.

Articolo 18 - Medici in visita domiciliare. Altro Personale Sanitario

Finalità:

1. Transito delle auto private dei medici convenzionati con il S.S.N., dei medici veterinari e dei medici fiscali o ispettivi e altro Personale Sanitario, per consentire le visite a domicilio dei pazienti residenti in ZTL;
Nel caso di visita o intervento urgente la sosta è consentita anche al di fuori dei limiti tracciati purché non arrechi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e pedonale.
Di norma sono concessi: un contrassegno per autoveicolo, con possibilità di inserimento di una seconda targa, ed un contrassegno per motociclo o ciclomotore.

Requisiti:

Per richiedere il permesso è necessario:

a) essere medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale [medici di famiglia], veterinari, pediatri [pediatri di famiglia], medici di continuità assistenziale, con pazienti residenti all'interno della ZTL;

In alternativa:

b) appartenere alle categorie di Sanitari abilitati all'assistenza urgente domiciliare con pazienti residenti all'interno della ZTL;

c) essere medici fiscali o ispettivi con pazienti residenti all'interno della ZTL.

Istanza e Procedimento:

1. Il Medico che ha pazienti convenzionati residenti all'interno della ZTL deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di essere iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Siracusa e di avere pazienti convenzionati con residenza fissa all'interno della ZTL citando il numero della deliberazione del Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Siracusa che attesti il possesso del suddetto requisito.

2. L'Ordine dei Medici e Chirurghi della Provincia di Siracusa fornisce all'Ufficio preposto, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco dei medici di base tenuti per legge ad effettuare visite domiciliari a pazienti convenzionati con residenza all'interno della ZTL.

3. Non è consentito l'uso del contrassegno per la sosta di Medici e Sanitari se non espressamente impegnati ad effettuare visite domiciliari.

4. Per il medico o il Sanitario che ha il proprio ambulatorio all'interno della ZTL sono applicabili le norme di cui all'art. 12.

Articolo 19 - Permesso per assistenza a persone bisognose in ZTL

Finalità:

1. Circolazione dalle ore 00.00 alle ore 24.00 nella sola zona e con accesso dal varco indicato nel contrassegno. La sosta deve avvenire negli appositi spazi individuati da segnaletica stradale per il solo tempo autorizzato (tempo massimo 60 minuti).

Sono concessi di norma 2 (due) contrassegni per ogni situazione.

Le associazioni assistenziali, le associazioni con finalità di solidarietà sociale, le associazioni ed i ministri di culto per assistenza spirituale, sono comprese nelle categorie dei richiedenti a seconda delle reali necessità e con possibilità di estensione del numero dei contrassegni che possono essere rilasciati, nonché della validità degli stessi per tutti i varchi. I veicoli delle associazioni assistenziali devono essere intestati alle stesse.

I contrassegni possono essere rilasciati anche ai veicoli privati del personale incaricato dalle associazioni assistenziali, limitatamente all'utilizzo per il "SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE" con la limitazione di un solo contrassegno e l'obbligo di esposizione dello stesso.

I fisioterapisti e le ostetriche ASL sono compresi nella categoria dei richiedenti il contrassegno "Assistenza", a seconda delle reali necessità, con possibilità di estensione della validità per tutti i varchi, ma con la limitazione di un solo contrassegno a persona e per il solo tempo autorizzato.

Requisiti:

Per richiedere il permesso è necessario:

a) prestare assistenza giornaliera a persona bisognosa residente in zona a traffico limitato;

b) che non siano stati rilasciati altri contrassegni per la medesima situazione;

c) essere associazioni o cooperative ONLUS con finalità assistenziali o con finalità di solidarietà sociale;

d) essere associazioni o ministri di culto con finalità di assistenza spirituale, e con veicoli intestati alle stesse;

e) essere personale incaricato da una associazione o cooperativa a svolgere servizio domiciliare;

Istanza e Procedimento:

1. Il rilascio del contrassegno è subordinato alla presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, fatta su apposita modulistica, relativa:

a) alle generalità ed alla residenza anagrafica del richiedente;

b) agli estremi del veicolo;

c) alle generalità ed alla residenza anagrafica della persona assistita;

d) alla inesistenza di altri permesso rilasciati per la medesima situazione.

2. Per le associazioni, fondazioni o cooperative ONLUS con finalità assistenziali, il rilascio del contrassegno è subordinato alla presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, fatta su apposita modulistica, relativa:

- a) alle generalità del richiedente rappresentante dell'associazione, fondazione o cooperativa ONLUS con finalità assistenziali;
- b) alla denominazione ed agli estremi di identificazione dell'associazione, fondazione o cooperativa ONLUS con finalità assistenziali;
- c) alle generalità ed alla residenza anagrafica del fruitore del permesso;
- d) alle motivazioni per cui viene chiesto il rilascio del contrassegno ed alla durata del servizio;
- e) alla attestazione che il fruitore del permesso è autorizzato all'utilizzo del veicolo privato per motivi di servizio;
- f) agli estremi del veicolo.

I contrassegni saranno comunque intestati all'associazione, fondazione o cooperativa ONLUS con finalità assistenziali.

Documenti da allegare:

• • certificato medico attestante la necessità quotidiana di assistenza. Tale certificato deve essere ripresentato per ogni periodo per il quale si chiede il contrassegno con durata max annua, prima del rinnovo pena la decadenza del diritto;

Articolo 20 - Veicoli al servizio di strutture ricettive in ZTL

Finalità:

1. Transito delle auto di proprietà delle strutture ricettive e private dei proprietari e gestori delle medesime strutture ricettive.

Questo tipo di contrassegno è rilasciabile ad Alberghi, Hotels, B&B, anche con durata annuale e scadenza al 31 dicembre;

Di norma sono concessi: un contrassegno per autoveicolo, con possibilità di inserimento di una seconda targa, ed un contrassegno per motociclo o ciclomotore.

Requisiti:

Per richiedere il permesso è necessario:

- a) essere titolari (proprietari o gestori) di strutture ricettive (alberghi ed assimilati, residence, bed & breakfast, e similari), con sede all'interno della ZTL;
- b) essere clienti con alloggio nella struttura per periodi superiori a trenta giorni;

Istanza e Procedimento:

1. Il direttore o il responsabile della struttura situata all'interno della ZTL deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiara il tipo di attività svolta ed il numero di camere autorizzate dalla licenza di esercizio. L' Ufficio rilascia fino ad un max di n. 2 contrassegni.

2. Il direttore o il responsabile della struttura deve comunicare l'accesso dei clienti alla struttura ricettiva per sosta breve operativa per il carico e lo scarico dei bagagli, fino ad un massimo pari al numero delle camere autorizzate dalla licenza di esercizio. Le modalità di comunicazione sono descritte al successivo **art. 26**.

3. Nel caso in cui il cliente alloggiasse nella medesima struttura ricettiva per un periodo superiore a 30 giorni, lo stesso può ottenere il contrassegno riservato ai domiciliati, con scadenza prevista al termine del periodo di soggiorno, previa compilazione di apposito modulo e dichiarazione del titolare dell'albergo.

Articolo 21 - Stampa – giornalisti di testate ed emittenti locali

Finalità:

Consentire a giornalisti (pubblicisti, fotografi, cineoperatori e praticanti) iscritti all'albo, l'accesso, il transito e la sosta per urgenti esigenze di cronaca giornalistica.

Requisiti:

- a) essere giornalisti professionisti (pubblicisti, reporter, fotografi, cineoperatori) iscritti all'albo, che dimostrino di scrivere almeno per un quotidiano, settimanale, mensile, agenzie di stampa o uffici stampa di Enti pubblici o di lavorare per emittenti radio/televise;
- b) il transito è consentito anche ai veicoli di proprietà delle testate giornalistiche e delle emittenti radio/televise messe a disposizione dei giornalisti stessi.

Istanza e Procedimento:

Successivamente all'aver dato luogo al transito in fascia oraria vietata, attraverso i responsabili delle testate giornalistiche ed emittenti locali si deve fornire tempestiva comunicazione con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all' Ufficio, attestante in forma dettagliata le proprie urgenti esigenze di cronaca giornalistica. La regolarizzazione, ai fini dell'archiviazione dell'accertamento, deve avvenire con le modalità previste dal successivo **art. 27**, indicando per ogni giornalista da accreditare la targa dell'autoveicolo utilizzato e il numero di iscrizione all'Albo dei Giornalisti del conducente.

Articolo 22 - Commercio su area pubblica**Finalità:**

Accesso alla ZTL dal varco più vicino, fino al posteggio assegnato per le sole attività di carico/scarico delle merci e derrate, limitatamente agli orari ed alle effettive giornate indicate nella concessione/autorizzazione di occupazione di area pubblica.

Requisiti:

essere operatori commerciali ambulanti autorizzati ad operare su area pubblica ricadente all'interno della ZTL.

Istanza e Procedimento:

Il rilascio del contrassegno è subordinato alla presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da allegare all'istanza di richiesta attestante:

- generalità e residenza anagrafica del richiedente;
- estremi di identificazione della ditta;
- estremi della concessione/autorizzazione di occupazione di area pubblica;
- estremi del veicolo destinato esclusivamente al trasporto merci di proprietà del titolare o della ditta.

L'ufficio competente al rilascio è il Comando Polizia Locale – X Settore, Via S.no Mallia, 22 Pachino.

Il contrassegno è temporaneo e valido in concomitanza di vigenza della ZTL, esente da diritti di segreteria.

Scade in ogni caso il 30 Settembre dell'anno di rilascio, fatte salve revoche o sospensioni dell'attività che ne comportano automaticamente la decadenza o la sospensione contestuale;

Articolo 24 Durata fino a 48 ore**Finalità:**

Accessi di breve durata

Requisiti:

Esigenze diverse non contemplate nel presente Disciplinare.

Istanza e Procedimento:

1. L'interessato deve presentare richiesta rappresentando la necessità di accesso alla ZTL, eventualmente allegando idonea documentazione.
2. L'Ufficio, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al rilascio del contrassegno per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività.
3. I diritti di segreteria, comprensivi di spese per la gestione del procedimento, ammontano ad € 5,00 per un periodo sino a tre ore e fino a € 15,00 per periodi proporzionalmente superiori per ora.
4. Su ogni contrassegno può essere inserito un solo numero di targa.

Articolo 25 - Eventi e cerimonie (matrimoni, battesimi, funerali, ecc...)**Finalità:**

Accessi di breve durata per eventi e cerimonie;

Requisiti:

Esigenze di transito e sosta breve per eventi e cerimonie;

Istanza e Procedimento:

1. Gli interessati devono presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all'Ufficio indicando per ogni evento un massimo di 3 (tre) targhe delle autovetture utilizzate dagli invitati, il varco di ingresso, il luogo della cerimonia, l'orario di inizio.

2. Viene rilasciato un contrassegno temporaneo per ciascuna autovettura con l'indicazione dei varchi e dell'orario di accesso alla ZTL, nonché della eventuale sosta per il tempo strettamente necessario.
3. Nel caso di funerali, le agenzie funebri devono comunicare all'Ufficio, nelle 24 ore e non oltre le 10 ore antecedenti l'evento un massimo di 2 () targhe delle autovetture dei partecipanti, i varchi di ingresso, il luogo della cerimonia, l'orario di inizio.
4. Il rilascio dei contrassegni per "Eventi e Cerimonie" è esente dal pagamento di diritti di segreteria.
5. In assenza di dichiarazione o con riscontro negativo delle presenze, il transito dei clienti in ZTL risulterà abusivo.

ACCESSO CON REGOLARIZZAZIONE SUCCESSIVA

Articolo 26 - Regolarizzazione dei transiti entro le 48 ore successive al transito

1. Nei casi di transiti non previamente autorizzati l'interessato deve comunicare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, i motivi del transito indicando altresì il numero di targa dell'autoveicolo.
2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere presentata presso l'Ufficio competente ovvero trasmessa tramite posta elettronica o PEC, allegando copia fotostatica firmata di un documento di identità ovvero per via telematica con sottoscrizione mediante la firma digitale o, quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico, con carta di identità elettronica.
3. Alla dichiarazione suddetta deve essere allegata anche copia della ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria, comprensivi di spese per la gestione del procedimento, se dovuti, effettuato unicamente presso gli sportelli abilitati.

LIBERO ACCESSO

Art. 27 – Libero accesso alle ZTL

1. Accedono alla ZTL, con possibilità di sosta esclusivamente ove consentito dalla segnaletica e senza necessità di munirsi di apposito permesso, i veicoli di seguito elencati:
 - a) velocipedi (biciclette);
 - b) mezzi previsti dall'art. 12 del Nuovo Codice della Strada (veicoli adibiti ai servizi di Polizia o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), anche se non fanno uso dei dispositivi supplementari di allarme;
 - c) autobus di linea dell'Azienda di trasporto pubblico Urbano nei tratti appositamente individuati;
 - d) veicoli di proprietà di Enti che svolgono pubblico servizio, adibiti ad interventi in zona, purché muniti di scritte che li rendano individuabili (Nettezza Urbana – Protezione Civile purché non intestati ai privati)
 - e) autovetture ufficiali di Enti pubblici di servizio, muniti di scritte laterali che ne individuino facilmente l'Ente Pubblico di appartenenza esclusivamente per compiti d'istituto documentabili (Comune – Provincia – Regione – Organi Statali) a richiesta dell'operatore di Polizia o dell'Ufficio;
 - f) veicoli al servizio di persone invalide munite di contrassegno (fig. V 4 – D.P.R. 16.12.1992 n, 495);
 - g) veicoli delle guardie notturne e dei portavalori, munite di scritte, solo per interventi in zona;
 - h) autoveicoli blindati per uso speciale degli Istituti privati di vigilanza;
 - i) autobus turistici nei tratti appositamente individuati con Ordinanza di disciplina della circolazione;
 - j) autoveicoli adibiti al soccorso sanitario in emergenza (autoambulanze);
 - k) autoveicoli adibiti alla rimozione di veicoli;
2. Ciascun Ente di cui ai precedenti punti (c – d – e – g – h) deve preventivamente comunicare alla Polizia Locale l'elenco delle targhe dei veicoli suddetti ai fini dell'inserimento delle stesse nella lista bianca delle telecamere poste in alcuni varchi di accesso alle ZTL.
3. I titolari del contrassegno invalidi sono tenuti a comunicare preventivamente alla Polizia Locale, tramite la compilazione di apposita modulistica, la targa dell'autoveicolo di preminente utilizzo ai fini dell'inserimento della stessa nella lista bianca delle telecamere eventualmente poste a controllo dei varchi di accesso alla ZTL. Nel caso di utilizzo o di trasporto su autoveicolo con targa diversa da quella trascritta sul modulo, la comunicazione della stessa alla Polizia Locale può avvenire prima del transito mediante composizione del numero verde ---- o successivamente con le modalità di cui all'art.25.

CONTROLLI SANZIONI TARIFFE

Art. 29 – Controlli

1. Sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sottoscritte dagli interessati ai fini del rilascio dei contrassegni, verranno effettuati controlli quando sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle stesse e comunque, a campione, sorteggiando 10 (dieci) domande con cadenza bimestrale. Qualora le domande siano già state estratte negli ultimi sei mesi si procede al ulteriore estrazione.
2. Il Comando di Polizia Locale può in qualsiasi momento effettuare appositi controlli e sopralluoghi per reprimere eventuali abusi, procedendo al ritiro immediato dei contrassegni non conformi ai requisiti ed alle prescrizioni del presente disciplinare;

Art. 30 – Sanzioni amministrative ed accessorie

1. La circolazione e/o la sosta all'interno delle ZTL e delle Aree Pedonali senza l'acquisizione del contrassegno sono sanzionate a norma di legge.
2. La mancata esposizione del contrassegno o l'esposizione dello stesso in modo illeggibile, anche se parziale, comporta le stesse sanzioni previste per coloro che non ne sono in possesso.
3. La mancata esposizione del documento comprovante il pagamento del periodo di sosta, per le categorie di permesso cui è riservato tale obbligo, comporta la sanzione prevista per coloro che sostano in Z.T.L. senza autorizzazione.
4. La mancata esposizione del contrassegno per le visite mediche domiciliari urgenti o assistenza sanitaria domiciliare per le categorie di permesso cui è riservato tale obbligo comporta la sanzione prevista per coloro che sostano in ZTL senza autorizzazione.
5. Le condotte vietate o contrarie agli obblighi imposti con il presente Disciplinare, qualora non sanzionabili dal Codice della Strada o da altre Leggi, saranno perseguite mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n°267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni.
6. Il permesso per il transito e/o sosta è revocato qualora venga accertata la mancanza dei requisiti dichiarati o che questi non corrispondono a verità, ovvero per uso improprio e/o fraudolento.
7. I contrassegni decaduti (cui il titolare abbia perso diritto) devono essere riconsegnati all'ufficio competente dell'Amministrazione Comunale.
8. In caso di revoca o decadenza le targhe iscritte nei contrassegni sono cancellate dalle liste. Nessuna comunicazione è dovuta ai titolari.
9. Ai sensi dell'articolo 347 del Codice di Procedura Penale, in caso di accertamento di contraffazione dell'autorizzazione o di altra fattispecie di rilevanza penale, verrà data comunicazione di notizia di reato alla Autorità Giudiziaria.

Art. 31 - Tariffe

1. Il pagamento delle spese amministrative è dovuto da parte di tutti i titolari di contrassegno permanenti.
2. Non è dovuto alcun rimborso della tariffa versata all'atto del rilascio del contrassegno qualora lo stesso perda successivamente efficacia a seguito del venir meno dei requisiti richiesti.
3. Qualora, su richiesta dell'interessato, si presenti la possibilità di modificare la categoria del permesso già rilasciato, la nuova tariffa va compensata con quella precedentemente versata. Non è comunque dovuto alcun rimborso.
4. Il pagamento del contrassegno permanente, in fase di primo rilascio è frazionabile e anticipato in trimestri, con arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite. E' pure frazionabile alle medesime condizioni, il pagamento del contrassegno in fase di rinnovo, se richiesto dall'interessato. Per periodi inferiori all'anno il contrassegno avrà la validità per il periodo corrispondente alla tariffa pagata e non potrà essere rinnovato salvo presentazione di nuova domanda. Sono sempre escluse dalla rateizzazione le spese amministrative;

Articolo 32 - Numero verde

I possessori di contrassegno per persone con deambulazione sensibilmente ridotta (art. 188 C.d.S.) qualora avessero necessità di oltrepassare un varco con veicolo non comunicato preventivamente alla Polizia Locale, devono chiamare il **numero verde** dell'Ufficio ____ presso il quale potranno avere le informazioni sulla procedura di annullamento del passaggio.

Per l'annullamento dell'accertamento è necessario comunicare i dati di passaggio entro 48 ore dall'attraversamento del varco elettronico, inviando il modulo compilato al **Fax verde** dell'Ufficio.